



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11732 del 27 marzo 2020, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*), 21 comma 3, 22, 23, lettera *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo, da parte della società Genium S.r.l.;

VISTA la delibera dell’Autorità del 27 marzo 2020, con la quale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, è stato disposto che Genium S.r.l. eliminasse, dalla comunicazione del provvedimento e nelle more del procedimento, ogni riferimento all’efficacia preventiva e terapeutica contro il COVID-19 dei prodotti pubblicizzati e commercializzati attraverso il nome a dominio <https://www.oxystore.it>;

VISTA la memoria presentata dalla società Genium S.r.l. in data 1° aprile 2020;

CONSIDERATO quanto segue

I. IL FATTO

1. Dalle informazioni acquisite d'ufficio e dalla segnalazione dell'Associazione di consumatori Codacons è emerso che taluni comportamenti, realizzati dalla società Genium S.r.l. (di seguito anche "Professionista"), avrebbero potuto integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

2 In particolare, il Professionista diffondeva, attraverso il proprio sito *internet* "www.oxystore.it", comunicazioni pubblicitarie che invitavano all'acquisto *online* di prodotti correlati all'ossigenoterapia, vantando indimostrate capacità antivirali e di contrasto al COVID-19.

3. Nella *home page* del sito campeggiava, infatti, una suggestiva immagine, caratterizzata da un riquadro a sfondo rosso in grande evidenza, delimitato ai lati dai simboli grafici del coronavirus, all'interno del quale si annunciava: "OXYSTORE È IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA AL COVID-19 SCOPRI COME CONTRASTARLO". Posizionandosi su tale immagine si accedeva a una pagina *web*¹ dove erano presenti *claim* orientati a sponsorizzare l'attività di ossigenoterapia per fronteggiare il virus COVID-19, promuovendola come "*uno dei sistemi di maggior efficacia per curare la sintomatologia legata al Coronavirus di nuova generazione*", e si pubblicizzava, altresì, tra gli altri, un prodotto (il cd. "*kit di prevenzione*"²) ideato appositamente da "Oxystore" e offerto in vendita, al prezzo di 995 euro, "*completo di tutto il necessario per poter monitorare e migliorare la risposta immunitaria*", in quanto consentirebbe di mantenere "*un livello di saturazione ottimale attraverso una fonte esterna di ossigeno*".

4. I vantì relativi alle proprietà preventive e curative dei concentratori di ossigeno (kit di prevenzione) offerti in vendita erano ripetuti, sullo stesso sito³, con modalità suggestive, in una sezione intitolata "VENTILATORI

1 Cfr. la seguente pagina *web*: https://www.oxystore.it/blog/78_puo-l-ossigenoterapiaprevenire-il-coronavirus.html.

2 Nello specifico, tale *kit* è composto da un concentratore di ossigeno stazionario, un pulsossimetro per monitorare il livello di saturazione di O₂ nel sangue e 5x cannule nasali, da sostituire almeno una volta al giorno.

3 Nella pagina *web* https://www.oxystore.it/blog/79_ventilatori-polmonari-e-ossigenoterapia-la-salvezza-contro-il-coronavirus.html.

POLMONARI E OSSIGENOTERAPIA: LA SALVEZZA CONTRO IL CORONAVIRUS?”, dove si incitava il consumatore a “*giocare d'anticipo: evitare il contagio e munirsi di un concentratore di ossigeno*”, in quanto sarebbe “*l'ultimo baluardo*” in un momento come quello corrente in cui “*i posti letto tra pochi giorni saranno insufficienti per gestire le infezioni acute dei malati più gravi. E i ventilatori polmonari non sono presenti in numero sufficiente per garantire una terapia intensiva e sub-intensiva a tutti i pazienti gravi*”.

5. Dopo aver descritto uno scenario particolarmente allarmante, nonché rappresentato ai consumatori, con l'utilizzo peraltro di termini scientifici, i possibili effetti prodotti sull'organismo dal coronavirus (“*nei casi più gravi agisce infiammando gli alveoli polmonari e riducendo l'ossigenazione nel sangue: ai pazienti non rimane che assumere ossigeno da fonte esterna per permettere al corpo di intraprendere e vincere la lotta contro il virus...*”), il Professionista avvertiva che “*Il concentratore di ossigeno si sta pertanto rivelando un salva-vita fondamentale sia in fase di prevenzione che soprattutto di terapia, come confermato anche dai recenti studi effettuati in Cina ...*”.

6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 27 marzo 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11732, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*), 21 comma 3, 22, 23 lettera *s*) e 25 lettera *c*), del Codice del Consumo.

7. Parti del procedimento sono, in qualità di professionista, la società Genium S.r.l. e, in qualità di segnalante, l'Associazione di consumatori Codacons.

8. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione sono apparsi contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso in quanto basati sulla rappresentazione ingannevole delle proprietà di alcuni prodotti e sullo sfruttamento della grave situazione di allarme sanitario esistente, con la conseguente alterazione e indebito condizionamento della capacità di valutazione del consumatore, potendo risultare anche suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dello stesso.

9. Infatti, nell'attuale contesto di grave emergenza sanitaria dovuta alla rapida ed estesa propagazione del COVID-19:

- le affermazioni diffuse sul sito *www.oxystore.it* sulle capacità “antivirali”, di prevenzione e cura di infezioni respiratorie e del contagio da *coronavirus*,

possedute dal *kit di prevenzione*, appaiono suscettibili di fuorviare il consumatore, inducendolo a credere che l'ossigenoterapia a mezzo del concentratore di ossigeno, contrariamente al vero, possa avere efficacia preventiva e terapeutica contro il *coronavirus*;

- l'esortazione rivolta ai consumatori a fare ricorso all'ossigenoterapia attraverso il concentratore di ossigeno venduto *on-line* dal Professionista, in assenza di indicazioni circa i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori stessi, appare in grado di indurre a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 27 MARZO 2020, N. 28205

10. L'Autorità, con delibera adottata nella sua riunione del 27 marzo 2020, ha disposto che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, la società Genium S.r.l. eliminasse, dalla comunicazione del provvedimento e nelle more del procedimento, ogni riferimento all'efficacia preventiva e terapeutica contro il COVID-19 dei prodotti pubblicizzati e commercializzati attraverso il nome a dominio <https://www.oxystore.it>.

11. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del Professionista, ritenendo che le modalità di promozione e vendita dei prodotti in esame, attraverso il proprio sito *internet*, apparissero *prima facie* ingannevoli e aggressive, in quanto idonee a indurre i consumatori, già sensibilmente condizionati dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, a determinarsi all'acquisto del *kit di prevenzione* a causa della convinzione in essi generata circa gli effetti preventivi e/o terapeutici dello stesso, con evidente sfruttamento della tragica pandemia in atto. Sotto il profilo del *periculum in mora*, il sito *internet* www.oxystore.it risultava attivo e presentava un particolare grado di offensività, potendo raggiungere un numero elevato di consumatori italiani che potevano essere indotti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell'acquisto dei prodotti.

12. L'Autorità ha inoltre disposto che il Professionista presentasse, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, una relazione sulle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto alla lettera *a)* del dispositivo dello stesso provvedimento, potendo presentare, entro sette giorni, memorie scritte e documenti.

III. MEMORIA DELLA PARTE

13. Con memoria pervenuta in data 1° aprile 2020, la società Genium S.r.l. ha comunicato le iniziative intraprese in attuazione del provvedimento cautelare adottato dall’Autorità in data 27 marzo 2020.

In particolare, il Professionista ha rappresentato di aver provveduto ad apportare – a far data dal 30 marzo 2020 – le seguenti modifiche al proprio sito *web* ed alla propria pagina *facebook*:

i. rimozione del *banner* contenente il *claim* “*Oxystore è in prima linea nella lotta al Covid-19 Scopri come contrastarlo*”, con la conseguente eliminazione di qualsivoglia collegamento con la pagina *web* intitolata “*PUO’ L’OSSIGENOTERAPIA PREVENIRE IL CORONAVIRUS?*”;

ii. eliminazione del “*Kit Oxyvir*” dal catalogo oltre che dal *back-end* del sito *web* del Professionista;

iii. eliminazione dell’articolo intitolato “*Ventilatori polmonari e ossigenoterapia: la salvezza contro il coronavirus?*” dalla pagina *web* nonché dalla pagina *Facebook* di Oxystore (<https://it-it.facebook.com/OxyStore.it>);

iv. cancellazione della *cache* Oxystore dei suddetti articoli/prodotti;

v. rimozione dei suddetti articoli/prodotti dalla *sitemap* di Oxystore.

14. Dagli accertamenti effettuati d’ufficio, mediante rilevazioni eseguite in data 6 aprile 2020, le misure sopra elencate da *sub* i. a *sub* v. risultano essere state effettivamente implementate dal Professionista.

IV. VALUTAZIONI

15. Sotto il profilo del *periculum in mora*, allo stato degli atti si ritiene che le misure adottate complessivamente dal Professionista siano idonee a evitare il rischio che, nelle more del procedimento, le pratiche commerciali oggetto di contestazione continuino a produrre effetti pregiudizievoli per i consumatori.

16. Dette misure consistono, infatti, nell’aver eliminato, dal sito *internet* www.oxystore.it e dalla pagina *Facebook* <https://it-it.facebook.com/OxyStore.it>, le comunicazioni pubblicitarie che invitavano all’acquisto *online* di alcuni prodotti correlati all’ossigenoterapia cui venivano attribuiti indimostrate capacità antivirali e di contrasto al COVID-19; ovvero, comunicazioni che risultavano idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione di

natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, attraverso lo sfruttamento dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

RITENUTO, pertanto, dall'esame degli atti del procedimento, che la società Genium S.r.l. risulta aver eliminato, sia dal sito *internet* www.oxystore.it che dalla pagina *Facebook* <https://it-it.facebook.com/OxyStore.it>, i *claim* che attribuiscono un'efficacia preventiva e terapeutica contro il Covid-19 ad alcuni prodotti pubblicizzati e commercializzati dal Professionista sui medesimi siti;

DELIBERA

che le misure adottate dalla società Genium S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dall'Autorità con il citato provvedimento cautelare n. 28205 del 27 marzo 2020 ai fini della rimozione del *periculum*.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

per IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo